



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e successive modifiche;
- VISTO** il decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche, che individua gli Uffici Centrali della Amministrazione della Pubblica Sicurezza titolari di competenze e responsabilità in materia di Sicurezza del Volo;
- VISTO** l'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, recante modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ed a i relativi decreti di attuazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA** la propria direttiva AER. POL. 1 datata 11 luglio 1992, e successive modifiche, concernente la materia del mantenimento, delle verifiche, dei rinnovi e dei reintegri delle qualificazioni professionali di volo del personale della Polizia di Stato;
- VISTA** la propria direttiva AER. POL. 2 datata 11 luglio 1996, e successive modifiche, che regolamenta l'impiego operativo degli aeromobili e dei relativi equipaggi nell'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
- VISTA** la propria direttiva AER. POL. 3 in data 10 marzo 1997, e successive modifiche, concernente le norme generali di sicurezza del volo e le procedure per la trattazione delle pratiche relative ad incidenti e/o eventi di pericolo occorsi ad aeromobili della Polizia di Stato;
- VISTA** la Convenzione stipulata tra il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Interno in data 12 dicembre 2001, che regola i rapporti tra le parti nel settore aeronautico;
- VISTO** il proprio Decreto del 13 marzo 2007, relativo ai brevetti, alle abilitazioni ed alle qualificazioni del personale di volo della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- CONSIDERATA** la necessità di inserire in forma organica nel proprio decreto del 13 marzo 2007 le variazioni apportate con il decreto del 26 maggio 2010;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare ulteriormente il decreto del 13 marzo 2007, sostituendo ed integrando alcuni articoli alla luce delle esperienze acquisite in fase di applicazione dello stesso;
- RAVVISATA** l'esigenza di individuare percorsi formativi che siano compatibili con l'acquisizione di nuove tipologie di aeromobili, senza riflessi negativi sull'operatività;

DECRETA

Articolo 1

L'art. 2 del Decreto del Capo della Polizia del 13/03/2007 è così sostituito:

"Art. 2

(Ammissione ai corsi per il conseguimento dei brevetti)

L'ammissione ai corsi per il conseguimento dei brevetti di cui all'art. 1 ha luogo mediante selezioni preliminari per requisiti, titoli e per specifica idoneità psico-fisica, alle quali possono partecipare gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con almeno due anni di servizio effettivo. Tale ultimo requisito non è richiesto per gli appartenenti al ruolo dei Commissari che potranno essere selezionati anche durante il corso di formazione.

Ulteriori requisiti:

- a) età non superiore ad anni trentacinque per i funzionari e ad anni trentatré per gli appartenenti alle altre qualifiche;
- b) possesso del diploma di scuola media superiore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per il personale militare, di cui al Decreto del Ministro della Difesa del 18 aprile 1990 e successive modifiche ed integrazioni, così come richiamato dalla Convenzione del 12 dicembre 2002 stipulata tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa;
- d) possesso di un giudizio complessivo, nell'ultimo biennio di riferimento, non inferiore a "distinto";
- e) non aver già frequentato corsi per l'acquisizione del brevetto di pilota, specialista o osservatore, ovvero non essere stato dimesso, anche a domanda, da precedenti corsi;
- f) non essere destinatario di provvedimenti di revoca per scarso rendimento o per gravi inosservanze delle norme e delle direttive generali in materia di sicurezza del volo, ovvero non aver perso la titolarità del brevetto ai sensi del successivo comma 3;
- g) non essere stato riconosciuto inidoneo in precedenti verifiche dei requisiti psico-fisici previsti per lo specifico brevetto;
- h) possesso di certificazione di livello B2 (*Upper intermediate*) di conoscenza della lingua inglese. Per gli appartenenti al Ruolo dei Commissari tale certificazione dovrà essere posseduta alla data di invio al corso di specializzazione, purché si sia comunque in possesso di certificazione di livello inferiore: a parità di punteggio, verrà preferito il candidato con certificazione di livello superiore.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *h)* alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

All'atto della domanda i dipendenti prendono espressamente conoscenza della circostanza che, laddove non abbiano maturato almeno 5 anni di specifico impiego tecnico-operativo nelle unità di volo della Polizia di Stato, decorrenti dalla data di conseguimento della qualificazione di "pronto intervento operativo di base", perdono la titolarità del brevetto di polizia conseguito, salvo diversa valutazione discrezionale da parte degli organi competenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in ragione di particolari necessità tecnico-operative connesse all'impiego del dipendente. In tale caso, il dipendente mantiene il titolo, ma potrà riprendere l'attività di volo solo dopo aver assolto agli obblighi previsti nei casi di "reintegro" di cui alla Direttiva operativa Aer.Pol 1.

Il personale già in possesso del brevetto di specialista, che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza operativa presso i reparti volo, può partecipare alle selezioni per il conseguimento del brevetto di pilota di elicottero o di aereo.

Non è comunque consentito l'esercizio contemporaneo di più brevetti di pilotaggio, fatte salve le prerogative del personale istruttore."

Articolo 2

L'art. 5 del Decreto del Capo della Polizia del 13/03/2007 è così sostituito:

"Art. 5

(Svolgimento dei corsi di formazione basica)

I corsi di formazione basica, di cui al precedente articolo 1, vengono normalmente effettuati presso Scuole di volo dell'Amministrazione della Difesa o, in via subordinata, presso il Centro Addestramento Standardizzazione Volo (C.A.S.V.) o similari strutture civili, certificate secondo la normativa europea di cui al regolamento CE n. 1592/2002, e, comunque, secondo programmi teorici-pratici preventivamente concordati con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza."



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 3

L'art. 7 del Decreto del Capo della Polizia del 13/03/2007 è così sostituito:

Art. 7

(Conversione di brevetti o titoli rilasciati dall'Amministrazione della Difesa)

Al personale della Polizia di Stato, già in possesso di brevetti o titoli inerenti l'esercizio dell'attività di volo rilasciati dall'Amministrazione della Difesa possono essere riconosciuti i corrispondenti brevetti della Polizia di Stato, previa valutazione discrezionale e verifica, da parte dei competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della equipollenza delle procedure e della formazione teorico pratica all'uopo svolta, rispetto ai programmi standard adottati dalla Polizia di Stato.

Le qualificazioni e abilitazioni conseguite in ambito FRONTEX vengono convertite d'ufficio.”

Articolo 4

L'art. 11 del Decreto del Capo della Polizia del 13/03/2007 è così sostituito:

“Art. 11

(Programmi e svolgimento dei corsi di abilitazione e qualificazione)

I corsi di cui al presente articolo possono essere organizzati, oltre che presso il Centro Addestramento Standardizzazione Volo (C.A.S.V.), anche presso simili strutture delle Forze Armate e/o civili, certificate secondo la normativa europea di cui al Regolamento CE n. 1592/2002.

I programmi dei corsi svolti presso il C.A.S.V. sono definiti ed approvati dai competenti uffici dipartimentali.

Qualora i corsi in esame vengano svolti presso le Forze Armate ovvero presso Enti esterni convenzionati, il C.A.S.V. curerà la trasmissione dei programmi alle competenti Direzioni Centrali per la successiva approvazione, previa verifica della conformità dei contenuti didattici agli *standard* professionali richiesti dalla Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al termine di ciascun corso il personale deve effettuare una prova teorico pratica con istruttore di specialità; i verbali d'esame dovranno essere successivamente approvati dalla Commissione Tecnica di cui al successivo art. 12, ovvero, in sede di verifica diretta, da parte dell'Ente organizzatore del corso.”.

Articolo 5

L'art. 12 del Decreto del Capo della Polizia del 13/03/2007 è così sostituito:

Art. 12

(Commissione tecnica per il rilascio dei brevetti, le abilitazioni e le qualificazioni)

La Commissione tecnica per il rilascio dei brevetti, le abilitazioni e le qualificazioni è così composta:

- il Direttore del Servizio competente per il Settore Aereo (Presidente);
- il Dirigente dell'Ufficio centrale del Settore Aereo competente per l'addestramento;
- il Dirigente dell'Ufficio centrale del Settore Aereo competente per le operazioni (per i piloti e gli osservatori);
- il Dirigente dell'Ufficio centrale del Settore Aereo competente per la gestione tecnica degli aeromobili (per gli specialisti EFV);
- un Funzionario pilota o specialista del Servizio Centrale della Specialità competente;
- un rappresentante dell'Ente presso il quale vengono svolti i corsi di abilitazione o qualificazione”.

Articolo 6

L'art. 21 del Decreto del Capo della Polizia del 13/03/2007 è così sostituito:

“Art. 21

(Disposizioni transitorie e finali)

Il personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di “Pilota” o di “Specialista” viene avviato ai corsi finalizzati al conseguimento delle ulteriori abilitazioni e qualificazioni previste nel presente decreto anche in deroga ai prescritti requisiti in materia di attività di volo minima.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di "Pilota", qualora benefici della deroga di cui al precedente comma, può conseguire la qualifica di "Capo Equipaggio" al raggiungimento di almeno quattrocento ore di volo complessive sull'aeromobile, comprensive di quelle svolte con finalità addestrative.

Il Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali è delegato ad emanare, d'intesa con le Direzioni Centrali interessate, nuove norme in materia di addestramento, mantenimento, sicurezza del volo ed operatività nel Settore Aereo della Polizia di Stato, nonché a procedere alle conseguenti variazioni agli allegati da AP1/AB206 e successivi o alla creazione di ulteriori allegati resi necessari dalle evoluzioni tecniche dei mezzi e dai conseguenti programmi addestrativi.

Il decreto datato 26 maggio 2010, recante deroghe al Decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2007, è abrogato.

Le disposizioni emanate in materia con Decreto del Capo della Polizia n. 11742 in data 12 settembre 1995 e con Decreto del Capo della Polizia n. 500/B/PDM6/14785 del 31 agosto 1998 sono abrogate."

Articolo 7

All'allegato "A" al Decreto del Capo della Polizia del 13/03/2007 sono apportate le seguenti variazioni:

Sono eliminate:

- l'abilitazione prevista al punto 17 (Abilitazione di Direttore di Lancio);
- la qualificazione prevista al punto 4.g (Qualificazione di EFV Recupero Naufraghi in Mare);
- la qualificazione prevista al punto 6 (Qualificazione di Aerosoccorritore);
- la qualificazione prevista al punto 4.c (Qualificazione di operatore di telerilevamento da bordo);
- la qualificazione prevista al punto 7 (Qualificazione di operatore di sistema di aerofotogrammetria e telerilevamento a fini istituzionali).

E' inserita al punto 4c:

- la " qualificazione di Operatore di Sistema: è una particolare qualificazione che abilita il titolare componente equipaggio fisso di volo a svolgere attività di telerilevamento in volo, riprese e rappresentazioni aerofotogrammetriche e telecinematografiche."



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Alla qualificazione prevista al punto 4a (Pilota Capo Equipaggio PIOP) sono aggiunti i seguenti capoversi:

“La qualificazione in argomento viene conseguita da personale con pregressa esperienza e già qualificato PIOP su altro aeromobile, come di seguito descritto:

- pilota abilitato su elicottero monomotore e con più di 900 ore di volo totali dopo l'effettuazione di almeno 150 ore di volo;
- pilota abilitato su elicottero monomotore e bimotore dopo l'effettuazione di almeno 70 ore di volo;
- pilota abilitato su elicottero monomotore e bimotore ed in possesso di abilitazione al volo strumentale dopo l'effettuazione di almeno 40 ore di volo;
- pilota abilitato su elicottero monomotore e più elicotteri bimotore dopo l'effettuazione di almeno 40 ore di volo;
- pilota abilitato su elicottero monomotore, più elicotteri bimotore ed in possesso di abilitazione al volo strumentale, ovvero pilota abilitato istruttore di specialità; conseguono il PIOP dopo l'effettuazione di 10 ore di volo addestrativo effettuato con altro pilota in possesso degli stessi requisiti. Esclusivamente al personale in argomento viene attribuita la qualificazione senza esame al termine delle ore previste e lo stesso potrà comunque assumere il comando dell'aeromobile per i voli addestrativi previsti per il raggiungimento delle 10 ore di volo.

Per i piloti senza pregressa significativa esperienza che conseguono la qualificazione dopo l'effettuazione di 200 ore di volo, la funzione di comandante dell'aeromobile potrà essere esercitata esclusivamente in voli addestrativi e non operativi, sino al raggiungimento delle 400 ore di volo.”.

La qualificazione prevista al punto 4b (Specialista PIOP) è così sostituita:

“E' una particolare abilitazione che autorizza il titolare – specialista componente di equipaggio fisso di volo – a svolgere la diverse missioni istituzionali in conformità con tutte le potenzialità dell'aeromobile cui si riferisce ed in stretto coordinamento ed affiatamento con l'intero equipaggio.

La qualificazione in esame è acquisita da specialisti equipaggi fissi di volo già in possesso di qualificazione di pronto intervento aereo di base, a seguito di apposito corso svolto presso il C.A.S.V., che abbiano effettuato almeno 25 ore di volo sullo specifico aeromobile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La qualificazione in argomento viene conseguita da personale con pregressa esperienza e già qualificato PIOP su altro aeromobile, come di seguito descritto:

- specialista in possesso di qualificazione PIOP su elicottero monomotore, dopo l'effettuazione di 10 ore di volo;
- specialista in possesso di qualificazione PIOP su mono e bimotore, dopo 5 ore di volo;
- specialista con qualificazione a operazioni speciali, consegue il PIOP congiuntamente al PIAB al termine del corso di abilitazione: esclusivamente al personale in argomento la qualificazione viene attribuita senza esame.”.

Articolo 8

Nella tabella dei punteggi da attribuire ai candidati ai corsi per il conseguimento dei titoli per l'esercizio dell'attività di volo il punto 14 (*Conoscenza della lingua inglese*) è soppresso.

Roma, 18 MAG. 2012

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Mangnelli